



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 1 del 7 gennaio 2026

Il Direttore dell'Automobile Club Milano,

- VISTO il Decreto legislativo n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal Decreto Legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;
 - VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Milano, deliberato dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'articolo 27 bis del citato decreto Legislativo n. 29/1993, in data 24 novembre 2020;
 - VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Milano, deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Milano in data 15/09/2009;
 - VISTI i manuali di Procedure Contabili, nonché il Regolamento per gli acquisti di modico valore approvato dell'Ente in data 14 maggio 2018, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
 - VISTO il Regolamento recante la disciplina per il conferimento da parte dell'Automobile Club Milano di incarichi di collaborazione esterna, deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Milano in data 21 aprile 2011;
 - CONSIDERATE le Linee guida n. 12 dell'ANAC;
 - CONSIDERATO il sistema di fatturazione elettronica e le modalità di richiesta del cig e la rendicontazione delle liquidazioni a fronte del rilascio del suddetto codice identificativo di gara;
 - PREMESSO CHE in data 11 gennaio 2018, avanti al notaio Raimondo Zagami di Roma, ACI e ACM, in esecuzione di quanto previsto nel Contratto di compravendita di n. 750.000 azioni, pari al 75% del capitale sociale, della SIAS Spa stipulato in data 14 marzo 2017, hanno formalizzato il pegno – con la forma della cd "girata in garanzia" – rispettivamente su n. 1.715.513 azioni di ACI Progei S.p.A. e su n. 150.000 azioni della Immobiliare ACM S.p.A, a garanzia degli obblighi contrattuali gravanti su ciascuna parte;
 - CONSIDERATO che nelle more del tempo trascorso, gli obblighi per cui era stato costituito il pegno, sono stati adempiuti o comunque venuti meno o scaduti. Pertanto, il pegno sulle azioni di Immobiliare Automobile Club di Milano S.p.A, del quale ACM è socio unico, e ACI Progei S.p.A. non ha più ragion d'essere ed occorre procedere alla sua cancellazione;
 - VISTA la delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente del 17 dicembre 2025;
 - CONSIDERATA, pertanto, la necessità di sottoscrivere atto notarile di per la cancellazione del pegno azionario sopra indicato;
 - RITENUTO opportuno rivolgersi al medesimo notaio che aveva, a suo tempo, costituito il pegno, in quando già conoscitore della pratica ed in possesso di tutti i documenti e gli atti necessari;
 - VISTO il preventivo ricevuto dal notaio Raimondo Zagami per la stipula dell'atto;
 - APPLICATO il principio di rotazione nell'affidamento dell'incarico;
 - CONSIDERATO che gli incarichi di collaborazione previsti dall'art. 7 comma 6 del decreto n. 165/2001 non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità finanziaria, come da determinazione n. 4/2011 dell'ANAC, così come per il pagamento di imposte e tasse per cui non è necessario richiedere ed indicare il CIG;
 - VERIFICATA la disponibilità di risorse del sottoconto CP01020005- Consulenze legali e notarili del budget 2026;
- determina
- di affidare al notaio Raimondo Zagami, l'incarico di rogitare l'atto di cancellazione del pegno gravante sulle azioni di Immobiliare Automobile Club di Milano S.p.A;



- di autorizzare il pagamento del compenso, individuato nell'importo complessivo di euro 2.000,00 a favore del Notaio dott. Raimondo Zagami, Viale Tiziano 19 00196 Roma, P. IVA 01611260801 – C.f. ZGM RND 69L25 H224X;
- di imputare la somma massima di € 2.000,00 sul sottoconto CP01020005- Consulenze legali e notarili del budget di gestione 2026.

L' affidatario è edotto che, in caso di successivo accertamento del difetto di possesso dei requisiti prescritti ed autodichiarati in sede di assegnazione dell'incarico, lo stesso si riterrà immediatamente revocato ed il pagamento del compenso pattuito sarà limitato alle sole prestazioni già eseguite ed entro il limite dell'effettiva utilità ricevuta dall'Ente, con applicazione di una penale pari al 10% del valore dell'affidamento.

Il presente atto ha valore di affidamento; seguirà stipula del contratto, anche mediante scambio di corrispondenza.

Il Direttore
Dott. Paolo Roggero